

Collegio di Milano

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Franco Estrangeros | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 25 maggio 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

Con ricorso del 9 marzo 2010 la società ricorrente, titolare di un contratto di conto corrente e di un affidamento di importo pari a € 70.000,00 utilizzabile su presentazioni RI.BA., affermava che, il 10 novembre 2009, si era rivolta per iscritto alla banca resistente in quanto l'estratto conto ricevuto il 25 ottobre 2009 e relativo al III trimestre 2009 evidenziava l'addebito di € 547,82 per "commissione disponibilità fondi".

In tale lettera, la società ricorrente precisava di aver chiesto verbalmente, già ai primi di luglio, ad una dipendente dell'intermediario la chiusura del conto a motivo degli elevati tassi di interesse gravanti sul conto medesimo. Per contro, detta dipendente avrebbe prospettato l'invio, a breve, di "una proposta con tassi più bassi".

In seguito, la ricorrente – prima con fax del 17 luglio 2009, mai giunto a destinazione, e poi con successivo fax del 25 agosto 2009 regolarmente ricevuto dall'intermediario - aveva formalizzato la propria istanza di chiusura del rapporto.

Sempre la ricorrente aggiungeva, inoltre, che il conto corrente su cui operava il fido per la presentazione di RI.BA. risultava dal 5.3.2009 a credito, come confermato dalla contabilizzazione di soli interessi a credito negli estratti conto del II e III trimestre 2009.

Comunicava pertanto di non accettare l'addebito di € 547,82 del quale chiedeva la restituzione.



Con nota del 20 gennaio 2010, la società ricorrente – rappresentata da un legale - avanzava formale reclamo all'intermediario, facendo seguito alla suddetta lettera del novembre precedente "rimasta priva di riscontro".

In particolare, nella missiva, l'avvocato, in nome e per conto della propria assistita, riteneva che "l'addebito, nell'estratto conto al 30.9.2009, della somma di € 547,82 per commissione disponibilità fondi [fosse] illegittimo" e restava in attesa di ricevere adeguata risposta da parte dell'intermediario.

La resistente con raccomandata del 28 gennaio 2010 affermava "che la commissione di disponibilità immediata fondi di € 547,82 risultava correttamente applicata ... come da estratto conto al 30.9.2009". Allegava, inoltre, copia della comunicazione del 18 maggio 2009 in merito agli "adeguamenti contrattuali alla normativa vigente" e delineava, altresì, la possibilità di adire l'ABF.

La ricorrente si rivolgeva, quindi, all'ABF per la restituzione della somma di € 547,82, contestando l'applicazione sul proprio conto corrente della commissione di disponibilità fondi.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario, preliminarmente, specificava che "a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009, ... aveva deciso di introdurre, nell'ottica di migliorare la trasparenza e la chiarezza dei rapporti con la propria clientela, una nuova offerta commerciale caratterizzata da una struttura di prezzo semplificata priva della nota Commissione di Massimo Scoperto..".

Per tale ragione, l'intermediario avrebbe inoltrato la menzionata comunicazione del 18 maggio 2009, "nella quale si informava il cliente della variazione unilaterale delle condizioni contrattuali con l'annullamento delle vecchie CMS e con la successiva applicazione di un nuovo corrispettivo .. , calcolato trimestralmente in proporzione all'importo e alla durata del finanziamento".

Nel prosieguo, la resistente comunicava di aver applicato alla cliente - in fase di chiusura del rapporto di conto corrente – il nuovo corrispettivo di € 547,82 (di seguito DIF), quantificato sulla base dell'affidamento concesso, indipendentemente dall'utilizzo.

Inoltre, la banca faceva presente che "le dichiarazioni del ricorrente di aver operato su basi attive a partire dal 5.3.2009, di non aver mai presentato ricevute bancarie e, conseguentemente, di non aver usufruito del citato affidamento non hanno di per sé alcun valore/effetto nell'applicazione della DIF".

In merito agli asseriti ritardi nella chiusura del rapporto, l'intermediario evidenziava che, a luglio 2009, risultavano esserci stati dei contatti verbali con la controparte volti a valutare possibili miglioramenti del profilo economico delle condizioni contrattuali; in seguito, il cliente aveva formalizzato – con fax del 25 agosto 2009 - la richiesta di chiusura del conto. Tutto ciò premesso, l'intermediario chiedeva all'Arbitro Bancario Finanziario di non accogliere la richiesta avanzata dalla ricorrente.

Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 25 maggio 2010.

DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione dell'Arbitro Bancario Finanziario concerne l'introduzione - in un contratto di conto corrente affidato già in essere al momento dell'entrata in vigore dell'art. 2-bis, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, successivamente integrato, in sede di conversione, dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2 - di una commissione di "Disponibilità immediata fondi - DIF" in sostituzione di una precedentemente esistente "commissione di massimo scoperto". In particolare, la società ricorrente contesta



l'applicazione della suddetta commissione presentando il conto corrente di cui era intestatario, fin dal 5/3/2009, un saldo attivo.

In proposito, occorre preliminarmente rammentare come l'art. 2-bis della legge n. 2/2009 abbia introdotto una nuova tipologia di commissione, la c.d. "commissione di messa a disposizione fondi", rigorosamente commisurata all'ammontare dell'accordato indipendentemente dall'utilizzato. Sempre l'art. 2-bis, comma 3, con riferimento sia alle CMS che alla commissione di messa a disposizione fondi, prevede esplicitamente che i contratti in corso "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".

Sulla base di questi presupposti normativi, la banca resistente ha provveduto a modificare unilateralmente le condizioni contrattuali applicate al ricorrente, inviando a quest'ultimo una comunicazione datata 18/5/2009, nella quale si informava il cliente della variazione unilaterale delle condizioni contrattuali con la sostituzione delle vecchie CMS con una nuova commissione, calcolata trimestralmente in proporzione dell'importo ed alla durata dell'affidamento concesso.

Sulla legittimità dell'introduzione, mediante il meccanismo di modifica unilaterale del contratto di cui all'art. 118 TUB, della commissione "disponibilità immediata fondi" in sostituzione di una già esistente CMS non sussistono dubbi. Così come appare pacifico che il ricorrente non abbia esercitato nei termini previsti dall'art. 118 Tub, ovvero sessanta giorni dalla comunicazione, il diritto di recesso dal contratto, così perdendo il diritto all'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate.

Di conseguenza, essendo ormai entrata a far parte del regolamento contrattuale la nuova commissione "disponibilità immediata fondi", non osta all'applicazione di quest'ultima la circostanza che il ricorrente non abbia mai utilizzato, successivamente al marzo 2009, la linea di credito accesa in suo favore, venendo tale nuova commissione computata – come si è già evidenziato – in proporzione non dell'utilizzato bensì dell'affidato.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO